

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere intestatario di due buoni fruttiferi, (n. ***288 e n. ***142) emessi in data 19/04/2002, del valore nominale di € 1000 ed € 500, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione. In proposito, lamenta: (i) la mancata consegna del F.I.A. e la violazione degli obblighi informativi, atteso che i buoni sono privi di qualsiasi indicazione del numero di serie, dei rendimenti o di altri elementi dai quali si possa evincere la loro data di scadenza e/o la loro durata; (ii) la mancata valutazione della circostanza che sui buoni oggetto di ricorso fosse apposto il vincolo pupillare. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all'ABF, al quale chiede il rimborso dei buoni fruttiferi postali, oltre alla condanna alle spese di lite. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta, la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia (a) *temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che (b) *per materia* in quanto, a suo dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito, osserva che l'apposizione del vincolo pupillare non impedisce il decorso della prescrizione. Di poi precisa che il titolare del buono è divenuto maggiorenne l'11.11.2027, quindi prima che maturasse la prescrizione; per tale ragione insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell'ABF. Sul punto si rileva che, con orientamento costante, l'Arbitro ha da tempo affermato la propria competenza, per entrambi i profili, in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi; sul punto si rinvia al costante orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento. (Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e n. 4656/22). I buoni fruttiferi in esame, serie "AA3", sono stati istituiti con il D.M. Tesoro del 17 ottobre 2001, che all'art. 8 così dispone: *"I buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto."* Ai nostri fini rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: *(i)* il dies a quo, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); *(ii)* l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo"). Date le premesse ermeneutiche, i buoni in oggetto hanno avuto la loro naturale scadenza al settimo anno successivo alla data di emissione (19.04.2002), ossia al 19.04.2009, data a decorrere dalla quale va calcolato il termine di prescrizione decennale entro il quale il titolare può far valere il diritto all'incasso del capitale e degli interessi. Dalla documentazione versata in atti non risulta alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ragion per cui il diritto alla riscossione del buono da parte del ricorrente si è consumato alla data del 19.04.2019. A tal proposito, poi, va evidenziato che l'apposizione del vincolo pupillare sul buono non è di per sé sufficiente ad impedire, come ritiene il ricorrente, il decorso del termine di prescrizione decennale in quanto tale circostanza non costituisce un impedimento alla riscossione del titolo al momento della scadenza; infatti, dal decreto del Giudice Tutelare è chiaro che i genitori del minore, previa autorizzazione del primo, potevano legittimamente chiedere la liquidazione della sorte capitale e degli interessi maturati. A tal proposito va rimarcato che, anche di recente, la S.C. ha avuto modo di precisare che *"L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., include solo cause giuridiche ostacolanti l'esercizio del diritto e non ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi."* A supporto di quanto argomentato, poi, soccorre anche quanto dispone l'art. 2942 c.c. secondo cui, in caso di minore non emancipato, è prevista la sola sospensione della prescrizione nell'ipotesi in cui il minore sia privo di rappresentante legale (unica circostanza che impedisce l'esercizio del diritto), cosa che non ricorre nel caso in esame in quanto la rappresentanza legale del minore è riconosciuta, ex art 320 c.c., a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Di poi, altra circostanza rilevante è che il titolare del buono ben avrebbe potuto riscuotere lo stesso in autonomia poiché diventato maggiorenne prima che spirasse il termine di prescrizione. Accertata la inaccoglibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, occorre ora indagare sulle ragioni e sui provvedimenti che parte ricorrente richiede per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi. Per come si ricava chiaramente dalla linea difensiva della ricorrente la mancata consegna del foglio informativo non viene eccepita per sostenere una domanda di risarcimento, la quale mai viene formalizzata, bensì per contestare il decorso del termine di prescrizione. In sintesi, il ricorrente sostiene

che finché l'intermediario non consegni il foglio informativo non può decorrere il termine di prescrizione per mancanza di presupposto. Su tale punto, al contrario, è stato chiaro il Collegio di Coordinamento il quale, anche di recente, ha ribadito che *“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP”*. (decisione n. 11113/25). Per tale ragione, la domanda non merita accoglimento. Tuttavia, anche qualora la lamentata omissione informativa volesse considerarsi come finalizzata alla richiesta di risarcimento l'ultima esulerebbe dalla competenza temporale di questo Arbitro. Infatti, secondo l'orientamento già espresso dal collegio di coordinamento, l'obbligo dell'intermediario di consegnare il foglio informativo si esaurisce al momento del compimento della prescrizione, ragion per cui *dies ad quem* della prescrizione è la data da prendere a riferimento per calcolare il termine dei sei anni entro il quale la condotta illecita deve essere denunciata all'arbitro affinché l'ultimo possa dichiararsi temporalmente competente (DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI sez. I: “Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”). Nel caso di specie essendo intervenuta la prescrizione in data 19.04.2019, risulta oggettivo che il ricorso, datato 15.12.2025, è stato presentato oltre il termine di 6 anni dal comportamento contestato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE